



# COMUNE DI GIBELLINA

## Regolamento Comunale per l'Albo delle Associazioni

### Art. 1

È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, per gli scopi stabiliti dall'art. 29 dello Statuto.

### Art. 2

L'Albo delle Associazioni si articola nelle seguenti categorie:

- a) pace, unione europea e relazioni sovranazionali;
- b) ambiente, territorio e tutela degli animali;
- c) consumatori e tutela della salute;
- d) cultura, tradizioni e mondo giovanile;
- e) promozione sociale dei cittadini e degli immigrati;
- f) comitati di quartiere, di frazione, di via;
- g) artigianato e pesca;
- h) industria, commercio e turismo;
- i) lavoratori dipendenti;
- l) sport, spettacolo e tempo libero;
- m) associazioni professionali;

### Art. 3

È prevista una categoria speciale per le Associazioni portatrici di interessi pubblici, collettivi e diffusi, individuate secondo criteri determinati dal Direttivo della Consulta delle Associazioni, che terrà in prioritaria considerazione il perseguimento della tutela degli interessi pubblici emergente dal contenuto dell'atto costitutivo o dall'ordinamento interno.

### Art. 4

Il termine Associazioni comprende aggregazioni di cittadini sotto qualsiasi forma, con atto pubblico o con scrittura privata debitamente registrata, purché dotate dei requisiti di cui all'art. 5

### Art. 5

Per avere diritto di essere iscritta nell'Albo, un'Associazione deve possedere i seguenti requisiti:

- non avere scopo di lucro e non essere emanazione di Enti o Associazioni aventi tale scopo;
- non costituire settore o movimento di partito politico.

### Art. 6

L'iscrizione all'Albo va richiesta con istanza scritta depositata presso la Segreteria del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 1995 tale termine è spostato al 31 maggio. Nell'istanza dev'essere indicata la categoria tra quelle indicate nell'art. 2 nella quale si chiede l'iscrizione.

L'istanza dev'essere corredata dai seguenti documenti in copia conforme:

- atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata, relativa all'avvenuta costituzione;
- statuto dell'Associazione.

### Art. 7

Per le Associazioni che risultino emanazioni di Associazioni o di organizzazioni a carattere nazionale o regionale, i documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo si riferiscono all'organizzazione

nazionale o regionale della quale sono emanazione. L'Associazione locale, in tal caso, alleggerà all'istanza una attestazione o documentazione che comprovi tale emanazione.

#### **Art. 8**

Dell'avvenuta iscrizione all'Albo il Segretario comunale rilascia attestazione, indicando in quale categoria è avvenuta l'iscrizione.

#### **Art. 9**

Ciascuna Associazione iscritta all'Albo fa parte di diritto, con un solo rappresentante dell'Assemblea della Consulta delle Associazioni.

#### **Art. 10**

Il Consiglio Comunale può revocare ad una Associazione il riconoscimento del diritto di continuare ad appartenere all'Albo delle Associazioni, allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività di quell'Associazione non corrisponda ai fini indicati dal suo Statuto o agli interessi della collettività.

#### **Art. 11**

I diritti delle Associazioni iscritte all'Albo sono quelli indicati dall'art. 30 dello Statuto.

#### **Art. 12**

Per accedere ai contributi stabiliti annualmente in un capitolo del Bilancio comunale, ciascuna Associazione dovrà presentare istanza entro il mese di febbraio di ogni anno, sia per singole iniziative che per programmi annuali, al Sindaco, il quale assegnerà i contributi su proposta del Direttivo della Consulta delle Associazioni.

#### **Art. 13**

La prima riunione dell'Assemblea della Consulta delle Associazioni sarà convocata dal Segretario comunale entro il mese di giugno 1995, con avviso da inviare ai Presidenti delle Associazioni iscritte, i quali possono comunicare per iscritto, prima dello svolgimento della riunione, il nominativo di un'altra persona che l'Associazione ha designato come rappresentate ai sensi dell'art. 9 nell'Assemblea della Consulta.

Nella prima riunione dell'Assemblea della Consulta viene eletto con votazione a scrutinio segreto, alla presenza del Segretario comunale, il Direttivo della Consulta, composto da 11 membri interni all'Assemblea. Ogni componente può esprimere tre preferenze. A parità di voti è eletto il più anziano. Qualora all'inizio i membri dell'Assemblea non dovessero superare il numero di 11, il Direttivo si identificherà con l'Assemblea e non avrà luogo votazione.

Il Direttivo dura in carica quattro anni.

#### **Art. 14**

Il Direttivo eletto si riunisce entro quindici giorni, presieduto dal componente più anziano, per eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, con votazioni separate a scrutinio segreto e con voto limitato a uno. È eletto chi riporta più voti. A parità di voti è eletto il più anziano.

#### **Art. 15**

Il Presidente eletto comunica per iscritto la propria elezione e quella del Vice Presidente al Segretario comunale.

#### **Art. 16**

Le successive riunioni, sia dell'Assemblea della Consulta che del Direttivo, per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dal presente regolamento, sono convocate dal Presidente, con invito scritto contenente l'ordine del giorno da

inviare a tutti i componenti dell'organo (Assemblea o Direttivo) almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 17**

Il Presidente deve riunire l'Assemblea o il Direttivo della Consulta delle Associazioni su richiesta di un terzo dei componenti dell'organo, su richiesta del Consiglio Comunale o su richiesta della Giunta. In tali casi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

#### **Art. 18**

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Segretario comunale comunica al Presidente della Consulta le variazioni nella composizione dell'Albo delle Associazioni, indicando il nominativo del Presidente di ogni Associazione nuova iscritta.

Il Presidente della Consulta è tenuto ad invitare alla successiva riunione dell'Assemblea della Consulta i Presidenti di ogni nuova Associazione iscritta, i quali possono a loro volta comunicare per iscritto al Presidente della Consulta, prima dello svolgimento della riunione, il nominativo di un'altra persona che la loro Associazione ha designato come rappresentante ai sensi dell'art. 9 nell'Assemblea della Consulta.